



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SQUADRA COMUNALE
VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 45 del 28.06.1993
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 55 del 28.09.1993

Art. 1

E' costituita, senza fine di lucro, la **SQUADRA COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO DI PULFERO**, denominata in seguito brevemente "**SQUADRA ANTINCENDIO**" o semplicemente "**SQUADRA**" con sede in Pulfero, presso il Municipio.

Art. 2

La Squadra Antincendio ha lo scopo di prevenire e reprimere gli incendi che minacciano i boschi nell'intero territorio Comunale e, se vi sarà la possibilità di intervenire, anche in caso di incendi boschivi nei Comuni limitrofi. Essa inoltre, se richiesta, potrà intervenire in caso di calamità naturali ed avrà i compiti che le vengono affidati dalle leggi vigenti per la prevenzione e lo spegnimento di incendi, avuto particolare riguardo *e secondo le disposizioni di cui alla L.R. 18.2.1977, n. 8, come modificata ed integrata con L.R. 22.1.1991 n. 3, ed ad D.P.G.R. 28.12.1978, n. 01016/Pres. (regolamento di attuazione della L.R. n. 8/77)*. Per il raggiungimento degli scopi prefissati, la Squadra si prefigge in particolare:

- creare fra i membri un vivo spirito di solidarietà, di spronarsi ad adempiere con ogni scrupolo il proprio dovere, mantenendo fra loro rapporti di amicizia e di cordialità ;
- di istruire, ed ove occorra di addestrare, i propri membri secondo le disposizioni regolamentari con metodi uniformi affinché siano in grado di salvare in caso d'incendio, i boschi, di affrontare con successo gli stessi, nonché di impedire in tali occasioni danni anche alle persone;
- di completare la preparazione della Squadra, con conferenze, rappresentazioni, riunioni ed eventuali esercitazioni.

Art. 3

I componenti della Squadra Antincendio potranno essere soltanto le persone (uomini e donne) che riuniscono tutti i requisiti voluti dall'art. 15, comma II°, del D.P.G.R. 28.12.78 nr. 1016/Pres. ed eventualmente anche altri requisiti prescritti da altre disposizioni e siano residenti in un Comune della Comunità Montana delle Valli del Natisone da almeno quattro anni.

Art. 4

I componenti della squadra potranno indire assemblee fra i propri iscritti, per lo studio di qualsiasi problema inerente il funzionamento della stessa.

Potranno nominare un Consiglio direttivo.

Il Sindaco di Pulfero o un suo delegato, sono membri di diritto, sia nelle assemblee che nelle riunioni del Direttivo, con diritto di voto.

Il Capo-squadra è nominato dal Sindaco. In assenza del Capo-squadra, responsabile della stessa è il più anziano dei componenti.

Art. 5

Il membro della Squadra Antincendio, cessa di far parte della stessa:

- a) per recesso volontario;
- b) per morte;
- c) per sopravvenuta interdizione, oppure inabilitazione;
- d) per punizione a seguito di un delitto o di contravvenzione che comporti l'esclusione dalle liste elettorali;
- e) per espulsione

Il recesso volontario viene concesso al membro da parte del direttivo su richiesta scritta da presentare al Sindaco di Pulfero:

- a) quando per sopravvenuta infermità fisica o mentale non è più in grado di svolgere il servizio per la squadra;
- b) quando le sue condizioni personali o professionali non consentono l'ulteriore prestazione del servizio.

L'espulsione avviene;

- a) per essere venuto meno il requisito della buona condotta;
- b) per lesione grave al prestigio della Squadra.

L'espulsione avviene anche in caso di continua negligenza nel servizio ed in particolare modo se il componente della Squadra, in caso di allarme o di esercitazione, rimane assente per più volte senza giustificazione plausibile.

Sulla richiesta di recesso volontario e sulla espulsione, decide il Direttivo della Squadra. Contro tali decisioni è ammesso ricorso entro 15 giorni dall'avveduta comunicazione dell'interessato alla Giunta Municipale di Pulfero ed il giudizio di questa è inappellabile.

I requisiti della buona condotta verranno accertati dal Sindaco di Pulfero, così pure eventuali comunicazioni di espulsione verranno notificate agli interessati dal Sindaco stesso.

I requisiti psico-fisici verranno accertati insindacabilmente dall'Ufficio Sanitario di Pulfero.

I capi di vestiario e di equipaggiamento individuale affidati al componente uscente, devono essere restituiti entro 15 giorni dalla comunicazione, al Capo Squadra ed in caso di inadempienza potrà essere denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale. Il Sindaco di Pulfero è incaricato del rapporto all'A.G.

Art. 6

Ogni componente della squadra ha l'obbligo di:

- a) accorrere immediatamente, in caso d'incendio, con il proprio equipaggiamento personale, nei luoghi precedentemente accordati;
- b) dimostrarsi degno della Squadra, mantenendo un comportamento esemplare sia in servizio che fuori servizio;
- c) curare la buona conservazione dei capi di vestiario e di equipaggiamento che gli sono stati affidati, riferendo direttamente al Capo Squadra eventuali smarrimenti o deterioramento del materiale;
- d) osservare scrupolosamente il presente regolamento e tutte le altre disposizioni che verranno impartite;
- e) ubbidire agli ordini di servizio;
- f) osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni.

Ogni componente della Squadra ha:

- a) il diritto di voto nelle assemblee ed il diritto di avanzare proposte;
- b) il diritto di richiedere a chi di competenza, eventuali indennizzi e rimborsi spese nelle misure stabilite dalle relative norme.

Art. 7

Gli organi della Squadra Antincendio di Pulfero sono:

- a) Il Sindaco di Pulfero;
- b) il Capo Squadra;
- c) Il direttivo della Squadra;
- d) L'Assemblea generale.

Art. 8

Il Sindaco di Pulfero o un suo delegato, interviene in tutte le riunioni del Direttivo e nelle Assemblee. Mantiene i contatti fra Squadra e i vari Enti interessati. Ordina il materiale ed equipaggiamenti personali necessari alla Squadra. Propone alla Giunta Municipale di Pulfero la liquidazione delle relative spese, mediante l'istituzione di un capitolo nel bilancio comunale.

Chiede i contributi e riscuote, tramite il tesoriere comunale, quanto verrà erogato sia dall'Ente Regione, dallo Stato e da qualsiasi altro Ente o privato; ha diritto di voto inerente alla Squadra.

Art. 9

Il caposquadra, ed in caso d'impedimento, il vice caposquadra, presiede tutte le riunioni del Direttivo e le Assemblee. Egli assume il comando della Squadra fino a quando non intervengano, in caso di necessità, il Funzionario dell'Ispettorato Forestale o le Guardie Forestali.

In particolare spetta al Capo Squadra:

- a) la convocazione della Squadra ed eventuali esercitazioni, interventi, assemblee, ecc.;
- b) la sorveglianza sulla manutenzione dell'attrezzatura;
- c) i rapporti con altre squadre similari o i Corpi di Vigili del Fuoco volontari;
- d) i rapporti con l'Amministrazione Comunale di Pulfero.
- e) Il Capo Squadra dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Art. 10

Il Direttivo della Squadra si compone:

- a) dal Sindaco di Pulfero o un suo delegato;
- b) dal Capo Squadra;
- c) dal Vice Capo Squadra;
- d) da due membri eletti dall'Assemblea fra gli iscritti alla Squadra;

Il Direttivo delibera su tutte le materie delle quali non si demanda ad altri organi.

In particolare spetta al Direttivo:

- a) la stesura della relazione annuale;
- b) la predisposizione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- c) la proposta di acquisti di materiali, miglioramento e completamenti .

Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità. In ogni caso è obbligatoria una convocazione all'anno. La partecipazione della convocazione del direttivo deve essere comunicata ad ogni membro tre giorni prima.

Il Direttivo viene convocato dal Capo Squadra entro 8 giorni, se un terzo dei membri lo richiede. Il Direttivo è in numero legale se sono presenti almeno la metà dei suoi membri, tra i quali il Capo Squadra ed in assenza di questi dal Vice Capo Squadra. Il Direttivo dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Art. 11

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri iscritti della Squadra.

All'Assemblea Generale sono riservate:

- a) l'approvazione della relazione annuale;

- b) la designazione del Capo Squadra e del Vice Capo Squadra;
- c) la nomina del segretario della Squadra;
- d) tutte le deliberazioni importanti riguardanti la Squadra.

L'Assemblea Generale dovrà essere convocata ordinariamente due volte l'anno: la prima da gennaio a marzo e la seconda da ottobre a dicembre di ogni anno. L'Assemblea è in numero legale se sono presenti almeno i due terzi degli iscritti. Se non si raggiunge il numero legale in prima convocazione, dopo trenta minuti dalla prima si procederà in seconda convocazione, che sarà in numero legale senza riguardo al numero dei presenti. Le eventuali assemblee straordinarie saranno convocate dal Capo Squadra oppure da almeno la metà dei membri iscritti. L'invito all'assemblea dovrà pervenire ad ogni singolo iscritto entro 6 giorni dalla convocazione e di tre giorni per le assemblee straordinarie. Il Segretario dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Art. 12

La Squadra gode della tutela assicurativa contro gli infortuni, se questi avvengono durante lo spegnimento d'incendi boschivi, come previsto dall'art. 11 della L.R. 18.2.1977 n. 8, ***come sostituito dall'art. 7 della L.R. 22.1.1991 n. 3.***

Per eventuali altri interventi previsti dall'art 2 del presente regolamento, il Comune di Pulfero e per questi il Sindaco "pro tempore", provvederà alla stipula di una polizza assicurativa con un Istituto Assicurativo privato. Tutti gli infortuni occorsi nell'adempimento del servizio devono essere immediatamente denunciati al Sindaco, a cura del Capo Squadra.

Art. 13

Nelle vertenze riguardanti la Squadra, sorte fra i membri, decide insindacabilmente il Direttivo. Nelle vertenze riguardanti la Squadra, sorte fra i membri ed il Capo Squadra ed il Direttivo, decide la Giunta Municipale di Pulfero. La stessa non è legata a nessuna procedura e decide in modo definitivo.

Art. 14

Per la validità delle deliberazioni del Direttivo e dell'Assemblea è necessaria la maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il Capo Squadra. Alle elezioni nominali si procede mediante votazione segreta. Di ogni seduta del Direttivo e dell'Assemblea, deve essere redatto un verbale con l'indicazione delle persone presenti, firmato dal Capo Squadra e dal Segretario ed una copia dovrà essere trasmessa al Sindaco di Pulfero.

Art. 15

In caso di scioglimento della Squadra, tutti i beni rimarranno di proprietà del Comune di Pulfero, salvo la restituzione all'Ente Regione Friuli V.G. o allo Stato di eventuale materiale di rispettiva proprietà.

Art. 16

Tutti i componenti della Squadra Antincendio di Pulfero prestano il loro servizio gratuitamente, salvo l'erogazione di contributi particolari che verranno concessi personalmente da Enti diversi.

Art. 17

Non spetta alcun compenso ai componenti del Direttivo della Squadra, se non la rifusione di eventuali spese che dovranno essere dimostrate e preventivamente autorizzate. Eventuali spese straordinarie dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Municipale di Pulfero.

Art. 18

Le aggiunte, modificazioni e quant'altro sia inerente al presente regolamento, dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale di Pulfero, sentito preventivamente il Direttivo della Squadra.

Art. 19

Il Comune di Pulfero, non appena avrà la possibilità, metterà a disposizione della Squadra idonei magazzini per la conservazione ed il deposito di materiale ed attrezzature riguardanti la Squadra.

FINE